



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N. 35 / 2009

Roma, 20/05/09

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO	<u>BOLZANO</u>
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA	<u>AOSTA</u>
<i>e, per conoscenza</i>	
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA – SERVIZIO ELETTORALE	<u>UDINE</u>
ALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI- DIPARTIMENTO AUTONOMIE LOCALI - SERVIZIO 11 – ELETTORALE	<u>PALERMO</u>
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE - SERVIZIO ELETTORALE	<u>CAGLIARI</u>

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 6 e 7 giugno 2009. Elettori italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea che votano presso le sezioni elettorali ivi istituite. Annotazioni sulle liste sezionali.

In vista dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia di sabato 6 giugno e domenica 7 giugno 2009 e di seguito alla circolare Maitse n. 17/09, si rammenta che, a norma dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 1994, numero 408, convertito dalla legge n. 483/04, questa Direzione Centrale, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sta provvedendo alla compilazione e spedizione dei certificati elettorali per la suddetta elezione, destinati:

- 1) agli elettori residenti in altri Paesi dell'Unione europea i quali, come è noto, se non risultano aver optato di votare per i candidati dello Stato di residenza,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

sono inseriti d'ufficio nell'elenco ministeriale degli elettori che votano nei seggi istituiti negli altri Paesi dell'Unione europea per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge numero 408/1994;

- 2) agli elettori temporaneamente residenti in altro Paese dell'Unione europea per motivi di lavoro o di studio che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3, comma 3, del medesimo decreto-legge numero 408/1994.

Si ritiene, comunque, opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL.- come già rappresentato con circolare n.14/09, lett. i) - sul disposto dell'art. 38 della legge 24 gennaio 1979, n.18, in base al quale i predetti elettori, tornando in Italia, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, previa comunicazione al rispettivo sindaco, da effettuarsi entro il giorno precedente la votazione (6 giugno prossimo perché, come è noto, il giorno di votazione si considera quello di domenica ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge n. 3/09, convertito dalla legge n. 26/09).

In tale evenienza, i sindaci daranno atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale che dovrà essere esibito dall'elettore (il certificato, ovviamente, dovrà contenere ancora il talloncino di controllo, la cui perdurante presenza dimostra la mancata manifestazione del voto all'estero). Nel caso in cui l'elettore rimpatriato non sia in possesso del certificato elettorale, i sindaci dei comuni in cui si svolge **solo** l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previa dichiarazione scritta dell'elettore di non aver già esercitato (o che non eserciterà) il diritto di voto nel Paese di residenza e di non aver mai ricevuto (o di aver smarrito) il certificato elettorale, provvederanno al rilascio della tessera elettorale (ove non già provveduto), informando il presidente di sezione che l'elettore ha diritto di manifestare il proprio voto per l'elezione del Parlamento europeo.

Nei comuni in cui il 6 e 7 giugno prossimo si svolgeranno contemporaneamente anche le elezioni amministrative, i sindaci provvederanno in ogni caso al rilascio della tessera elettorale agli elettori rimpatriati (ove non già provveduto), segnalando al presidente di sezione per quale tipo di consultazione l'elettore potrà manifestare il proprio voto. Ovviamente, qualora l'interessato sia in possesso del certificato elettorale (con il suddetto talloncino di controllo) per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dovrà essere dato atto su tale



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

documento della suddetta comunicazione di voler esprimere il voto in Italia, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 18/79.

Dell'avvenuta richiesta di espressione del voto in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dell'elettore residente in altro Paese dell'Unione europea, il sindaco dovrà darne notizia tramite telefax al relativo Consolato.

Al fine di agevolare gli adempimenti dei presidenti di sezione, si segnala l'opportunità di apportare, come di consueto, per **tutti gli elettori residenti in altro Paese dell'Unione europea** (fatta eccezione per quelli residenti nei territori indicati nell'allegato alla circolare n. 17/09) nonché **per tutti gli elettori temporaneamente residenti** di cui al punto 2 della presente circolare **apposita annotazione** sulle liste sezionali destinate ai seggi, indicante il diritto di voto all'estero, non conteggiandoli tra gli elettori del seggio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Si prega di portare quanto sopra ad immediata conoscenza dei presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, sindaci e segretari comunali dei rispettivi comuni, favorendo nel contempo un cortese cenno di intesa ed assicurazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Paolo Guglielma)